



COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 1 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Determinazione dirigenziale
Del 19/01/2021 N. 15

Responsabile del procedimento: LOMBARDO BARTOLOMEO

Oggetto: DECURTAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 2008 DI CONVERSIONE DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 RELATIVAMENTE ALLE ASSENZE PER MALATTIA 2° SEMESTRE 2020.

Il Responsabile del procedimento Sig. Lombardo Bartolomeo

attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Visto l'art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge n. 133 del 06.08.2008 che testualmente recita: *“Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30/03/2001, n. 165, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settori per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure al ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapia salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”;*

Ritenuto che dalla lettera della norma anzi riportata il trattamento così come definito deve applicarsi ai primi 10 giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia;

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2008;

Chiarito dalla Circolare n. 8 del 05.09.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che l'eventuale prosecuzione, senza soluzione di continuità, di un iniziale periodo di malattia non può configurarsi come nuova assenza e, quindi, non comporta una ulteriore decurtazione stipendiale;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso nel senso che la riduzione del trattamento economico non si applica alle sole assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza al ricovero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita;

Ritenuto, sulla base delle indicazioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, che il "trattamento economico fondamentale" del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive:

a) lo stipendio tabellare (comprensivo dell'indennità integrativa speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell'ambito del rapporto sinallagmatico derivante dal contratto individuale di lavoro;

b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare;

c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni economiche stabilite all'interno di ciascuna categoria in cui si articola il sistema di classificazione;

d) la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine degli anni '80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale;

e) gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso nel momento dell'attribuzione di uno diverso e di importo più basso di tale trattamento economico, per effetto di un mutamento intervenuto nei contenuti del suo rapporto di lavoro;

Atteso che per effetto della disposizione normativa anzi citata le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio riportate nell'allegato "A" che si aggiungono a quelle già assoggettate a decurtazione in quanto erogabili soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo - notturno);

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra

PROPONE DI DETERMINARE

- **Di provvedere** ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge n. 133 del 06.08.2008, alla decurtazione delle voci retributive di cui all'allegato "A" relativamente alle assenze per malattia dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato a tempo parziale relativamente al 2° semestre 2020.
- **Di dare atto** che copia dei prospetti di cui al punto 1 saranno trasmessi esclusivamente all'ufficio stipendi per i provvedimenti consequenziali da adottare.
- **Di dare atto** che ai sensi dell'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 71 più volte richiamato, i risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.
- **Di dare mandato** al Responsabile del Settore Servizi Economico – Finanziari di incamerare i risparmi determinati con la presente determinazione al cap. 765 "Entrate diverse" del bilancio 2020 e che saranno quantificati con successivo provvedimento (determinazione relative al pagamento degli emolumenti stipendiali).

Allegato "A"

Voce

1. **Indennità** di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22/01/2004;
2. **Indennità** al personale educativo degli asili nido (indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. c) ccnl 6/7/1995 pari a € 464,81 incrementata dall'art. 6 del ccnl 5/10/2001. All'incremento di cui all'art. 6, pari a € 340,86, si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell'art. 15 del ccnl 1/4/1999. Indennità complessiva annua: € 805,67;
3. **Indennità** al personale dell'area di vigilanza che svolge le funzioni di cui all' art. 5 della L. 65/1986 (art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del ccnl 6/7/1995) € 810,84 annui ripartiti per 12 mesi, incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ai sensi dell'art. 16, comma 1 del ccnl 22/1/2004. Indennità complessiva: € 1110,84;
4. **Indennità** al personale dell'area di vigilanza che non svolge le funzioni di cui all'art. 5 della L. 65/1986 (art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del ccnl 6/7/1995) € 480,30 annui ripartiti per 12 mesi, incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ai sensi dell' art. 16, comma 2 del C.C.N.L. 22/1/2004 . Indennità complessiva: € 780,30;
5. **Retribuzione** di posizione (artt.da 9 a 11 del CCNL 31/03/1999);
6. **Retribuzione** di posizione per alte professionalità (art.10 del CCNL 22/1/2004);
7. **Indennità** di L. 1.500.000 prevista per il personale della ex VIII q.f. dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 e dall'art. 17, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999;
8. **Indennità** di L. 125.000 annue lorde prevista per il personale della ex III e IV q.f. ora cat. A e B;
9. **Tutti** gli altri compensi e le indennità finanziati dal Fondo per le Risorse Decentrate (turnazione, reperibilità, maneggio valori, rischio, disagio, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo – notturno, ecc...)

Rende noto che:

che la struttura amministrativa competente è il Settore “*Affari Generali e Risorse Umane*”;
che il responsabile del procedimento è il Sig. Lombardo Bartolomeo;
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Partinico, lì 19/01/2021

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Pia MOTISI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Pia MOTISI

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 19/01/2021 registrata al n° 118 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Partinico, lì 19/01/2021

Il Responsabile dell'Albo pretorio
Dott.ssa Maria Pia MOTISI